



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 245 del 2 gennaio 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 1319
DEL 30 DICEMBRE 2025**

DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I - X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di martedì trenta del mese di dicembre, alle ore 10.37 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 e successivamente anticipata alle ore 10.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli e Righini.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Regimenti e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1319

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTI, altresì:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con riferimento agli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti di cui all’articolo 1, comma 162;
- la legge 23 marzo 2023 n. 33 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai servizi residenziali di cui all’articolo 15;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- il “Piano Sociale Regionale 2025-2027” approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 23 luglio 2025;
- l’atto di organizzazione 1° ottobre 2024, n. G12869 “Costituzione del gruppo di lavoro per elaborare una proposta di modifica ed integrazione alla l.r. 41/2003 'Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali' e s.m.i.” e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO del mutato contesto normativo in merito alla definizione dei livelli essenziali di assistenza e della previsione di nuovi servizi residenziali non rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r. 41/2003;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha avviato un percorso di revisione della l.r. 41/2003, istituendo con il citato atto di organizzazione n. G12869/2024 e s.m.i. un apposito gruppo di lavoro, che ha elaborato una proposta di modifica e integrazione alla l.r. 41/2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata inviata ai distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della l.r. 11/2016, alle Aziende di Servizi alla persona (ASP), al Tavolo Permanente sulle Politiche Sociali tra la Regione Lazio e le OO.SS., alla Consulta regionale per la disabilità, alla Consulta regionale delle cooperative sociali, al Forum del Terzo settore, al Centro di servizi per il volontariato CSV Lazio, al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale recante "Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali", che consta di n. 18 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", trasmessa con nota prot. reg. n. 1231939 del 15 dicembre 2025, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. n. 11/2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO della nota prot. reg. n. 1250606 del 19 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis del R.R.1/2002, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale concernente "Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali";

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 18 articoli, concernente "Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona, e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 18 articoli, recante "Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore ai "Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in conformità ai principi previsti negli articoli 6 e 7 dello Statuto, riconosce la centralità della persona all'interno del sistema integrato degli interventi socioassistenziali e, al fine di superare una concezione frammentata dei servizi sociali, favorisce la presa in carico integrata e garantisce adeguati e omogenei livelli di erogazione dei servizi sociali in tutto il territorio regionale.

Art. 2

(Requisiti delle strutture e dei servizi)

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni adottate su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua e definisce:

- a) i requisiti, i criteri e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, previsti negli articoli 4, 5, 7 e 8;
- b) i requisiti per il funzionamento dei servizi previsti negli articoli 9, 10 e 11, anche ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 12;
- c) nuove tipologie di strutture e servizi socioassistenziali multiutenza e polifunzionali, anche a carattere sperimentale e di interesse regionale.

Art. 3

(Autorizzazione e accreditamento)

1. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socioassistenziali, previste negli articoli 4, 5, 7 e 8, è rilasciata dai comuni singoli o associati, che operano negli ambiti territoriali ottimali, previsti nell'articolo 43, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, in base ai requisiti strutturali e organizzativi, differenziati per tipologia d'utenza, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale prevista nell'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento può avvenire anche in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

3. Le strutture e i servizi socioassistenziali, previsti negli articoli 4, 5, 7 e 8, titolari di autorizzazione, possono stipulare contratti con il sistema pubblico, se accreditati e iscritti negli elenchi regionali previsti nell'articolo 12.

4. L'accreditamento presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità a erogare prestazioni sociali, anche a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai distretti sociosanitari agli aventi diritto.

5. I servizi socioassistenziali, previsti negli articoli 9, 10 e 11, non necessitano di autorizzazione al funzionamento, ma di comunicazione di inizio attività ai soggetti previsti nel comma 1, anche ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 12.

6. L'azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui sono ubicate le strutture, previste nei commi 1 e 5, rilascia il relativo parere igienico-sanitario.

7. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, nel caso di accreditamento delle strutture previste nell'articolo 2, comma 1, lettera c), individua l'azienda sanitaria locale competente a rilasciare il relativo parere igienico-sanitario.

8. La Regione procede all'accreditamento di soggetti pubblici o privati per le strutture e i servizi socioassistenziali previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4

(Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale)

1. Le strutture socioassistenziali a ciclo residenziale sono:

- a) strutture di tipo familiare, in possesso dei requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, capaci di accogliere fino ad un massimo di otto persone in condizioni di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
- b) strutture a carattere comunitario, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad accogliere fino ad un massimo di venti persone in condizione di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
- c) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, destinate ad accogliere non più di ottanta persone anziane;

2. Le strutture a ciclo residenziale erogano prestazioni socioassistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, a persone con disabilità, a persone con disagio psichico, a persone anziane e a persone con problematiche sociali prive del necessario supporto familiare.

3. Nelle strutture previste nel comma 1 è disposta l'accoglienza anche di persone non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata, per le quali è garantita l'erogazione di prestazioni afferenti all'area sanitaria, ai sensi degli articoli 21 e 34, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), previa valutazione dell'unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale prevista nell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modifiche, costituita nell'ambito del punto unico di accesso (PUA) nel rispetto della normativa vigente, anche avvalendosi dello strumento del budget di salute previsto nell'articolo 53, della l.r. n. 11/2016.

4. L'assistenza prevista nel comma 3 può essere anche temporanea e programmata per sostenere il completamento di programmi riabilitativi, nell'ambito delle dimissioni protette previste nell'articolo 1, comma 170, della l. 234/2021 o per la riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e determinati periodi.

5. Le prestazioni sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali sono garantite nelle forme previste per l'assistenza domiciliare integrata, anche avvalendosi del budget di salute, previa valutazione dell'unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale.

6. I soggetti gestori delle strutture socioassistenziali, in possesso delle necessarie professionalità, sono abilitati all'erogazione delle prestazioni sanitarie previste nel comma 5, secondo le modalità e i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'Assessore competente in materia di sanità.

Art. 5

(Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale)

1. Le strutture socioassistenziali, a ciclo semiresidenziale, garantiscono ospitalità di tipo diurno attraverso apposite strutture, all'interno o anche in collegamento con quelle a ciclo residenziale previste nell'articolo 4 e sono caratterizzate da un diverso grado di intensità assistenziale in funzione dei bisogni dell'utenza.

2. Per l'ospitalità di tipo diurno, le strutture previste nel comma 1, possono avere una capacità ricettiva fino ad un massimo di trenta persone e devono assicurare:

- a) la somministrazione dei pasti;
- b) l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- c) adeguate attività ricreative, educative, culturali e aggregative.

Art. 6

(Programmi per la semiautonomia e il cohousing)

1. I programmi per la semiautonomia, di seguito denominati “programmi”, offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all’autonomia personale, sociale e lavorativa a persone in condizioni di fragilità e disagio sociale, prive di adeguato supporto familiare, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa e prese in carico dai servizi sociali sulla base di un piano personalizzato di assistenza.

2. I programmi sono svolti, in particolare, in favore di:

- a) persone con disabilità, ivi comprese quelle previste negli interventi della legge 22 giugno 2016 n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;
- b) persone anziane non autosufficienti, per gli interventi previsti nell’articolo 1, comma 162, lettera a), della l. 234/2021;
- c) persone anziane, per un modello di coabitazione che sostenga l’invecchiamento attivo degli ospiti, la loro autodeterminazione e la condivisione di un contesto familiare e per lo sviluppo di nuove forme di coabitazione solidale domiciliare e di coabitazione intergenerazionale, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33) e successive modifiche;
- d) persone in condizione di grave marginalità, per interventi legati, in particolare, alla condizione abitativa;
- e) persone neomaggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie;
- f) famiglie mono genitoriali con figli minori in carico ai servizi sociali;
- g) persone in situazione di disagio sociale, ivi comprese le vittime di violenza, le vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;
- h) persone con patologie psichiatriche stabilizzate.

3. I programmi sono svolti in strutture con le caratteristiche di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana.

4. I programmi possono essere realizzati anche in condomini solidali, che costituiscono un modello abitativo basato sulla condivisione di spazi, risorse e servizi tra i residenti, con l’obiettivo di

promuovere l'integrazione sociale delle persone in condizioni di fragilità e creare comunità più coese, sostenibili e con un forte senso di supporto reciproco, favorendo un modello di vicinato più collaborativo rispetto al condominio tradizionale.

5. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le case di civile abitazione e quelli relativi all'accessibilità, in relazione anche all'utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti con soluzioni domotiche e tecnologiche relative alla loro sicurezza e autonomia e che favoriscano la continuità delle relazioni personali, i programmi sono soggetti alla comunicazione di inizio attività ai soggetti giuridici previsti nell'articolo 3, comma 1.

Art. 7

(Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso)

1. Il servizio per la reintegrazione familiare, sociale e lavorativa del paziente post-comatoso è un servizio di interesse regionale, che può essere erogato, anche in collaborazione con associazioni di volontariato operanti nel settore, presso strutture socioassistenziali polifunzionali.

2. Per paziente post-comatoso si intende la persona che ha superato la fase acuta del coma e che presenta ancora deficit neurologici e funzionali, sebbene non necessiti più di ricovero in strutture sanitarie.

3. Il servizio, previsto nel comma 1, è svolto presso strutture socioassistenziali e consiste in prestazioni di tipo residenziale o semiresidenziale, con l'obiettivo di sostenere il paziente e un suo familiare o caregiver al momento della dimissione dalla struttura sanitaria e assisterlo nella successiva fase di reintegrazione.

4. Per la gestione del servizio, la Regione può avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) previste nella legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche.

Art. 8

(Servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna)

1. I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare.

2. I servizi previsti nel comma 1 offrono, separatamente o contestualmente, vitto e alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedere a sé stesse, e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato per l'inserimento in un percorso assistenziale e di reinserimento sociale, che prevede un successivo affidamento ad altri servizi.

3. I servizi previsti nel comma 1 assicurano interventi finalizzati a:

- a) promuovere l'incontro e la presa in carico di persone con grave disagio economico e sociale, con lo scopo anche di farsi carico dei loro bisogni inespressi;
- b) consentire di intercettare nuove forme di disagio e di elaborare nuove modalità di intervento;
- c) favorire momenti di incontro e di dialogo attraverso i quali la persona riscopre la capacità di relazione e di fiducia nell'altro;
- d) informare e formare volontari, che apprendono la dimensione della solidarietà e del bene comune tramite l'esperienza concreta del servizio reso a chi è in difficoltà;
- e) promuovere attività di sensibilizzazione del territorio sui temi legati all'inclusione sociale e all'importanza dell'integrazione;
- f) promuovere le azioni coordinate fra i vari centri di accoglienza notturna e gli enti del terzo settore che offrono servizi di mediazione culturale, linguistica ed orientamento legale per immigrati e senza fissa dimora.

4. Le attività inerenti al servizio previsto nel comma 1 sono organizzate in locali idonei, che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.

5. Per il funzionamento del servizio previsto nel comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione agli elenchi regionali, previsti nell'articolo 12.

6. L'erogazione di servizi essenziali a bassa soglia, per un periodo di tempo limitato, in favore delle persone e delle famiglie, che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di grave deprivazione, in strutture di prima accoglienza non rientranti nelle tipologie previste nel comma 4, non

necessitano di preventiva autorizzazione, ma di comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 12.

Art. 9

(Centro diurno)

1. Il centro diurno eroga un servizio di tipo aperto finalizzato al sostegno, alla socializzazione e all'aggregazione di soggetti in età evolutiva o in condizione di fragilità sociale.

2. Il centro diurno può essere collegato con altri servizi del territorio e offrire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

3. Il centro diurno è organizzato in locali idonei che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.

4. Per il funzionamento del centro diurno, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali, previsti nell'articolo 12.

Art. 10

(Servizi per la vacanza)

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in condizione di fragilità sociale, compresi i soggetti in età evolutiva, in carico ai servizi sociali, per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo.

2. I servizi previsti nel comma 1 sono rivolti anche a persone con disabilità, persone con disagio psichico e persone anziane non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

3. I servizi previsti nel comma 1 sono organizzati in locali idonei, che rispettano i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità, e possono essere collegati con altre strutture e servizi sociali del territorio.

4. I servizi previsti nei commi 1 e 2 possono essere erogati in strutture quali alberghi, campeggi, residence, centri agrituristici, comunità, istituzioni scolastiche autorizzate al funzionamento, secondo la rispettiva normativa di settore.

5. Per il funzionamento dei servizi previsti nei commi 1 e 2, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali, previsti nell'articolo 12.

Art. 11

(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale)

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale è un servizio che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile ed è rivolto a persone che, per situazioni contingenti, sono sprovviste dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.

2. Il servizio previsto nel comma 1 è strettamente collegato con i servizi sociali territoriali ed è svolto in collegamento con il Numero di emergenza Unico Europeo (NUE) previsto nel decreto ministeriale 17 gennaio 2025.

3. Per il funzionamento dei servizi previsti nel comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali, previsti nell'articolo 12.

Art. 12

(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)

1. Per concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, previsto nell'articolo 49 della l.r. 11/2016 e garantire un'adeguata informazione agli utenti, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia di inclusione sociale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi previsti nella presente legge, di seguito denominati "elenchi".

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, individua le informazioni e i dati che gli elenchi devono contenere, e in particolare:

- a) la tipologia dei dati da acquisire riguardanti la struttura, con la denominazione, i servizi erogati, l'ubicazione, la sede legale e amministrativa, il legale rappresentante, il gestore, il proprietario, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento, gli estremi della comunicazione di inizio attività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'accreditamento e quelli relativi all'esercizio della vigilanza e alla comminazione di eventuali sanzioni;
- b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

3. L'iscrizione negli elenchi è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione negli elenchi.

4. L'iscrizione negli elenchi avviene su richiesta dell'ente gestore nel caso di strutture e di servizi soggetti a comunicazione di inizio attività ovvero da parte degli enti previsti nell'articolo 2, comma 2, per le strutture e i servizi soggetti ad autorizzazione.

5. La mancata iscrizione negli elenchi da parte dell'ente gestore comporta, previa diffida da parte degli enti che esercitano la vigilanza, la sospensione del servizio.

6. Il soggetto giuridico competente, previsto nell'articolo 3, comma 1, trasmette annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e pubblica sui propri siti istituzionali, in forma anonima, le liste d'attesa relative all'accesso alle strutture e ai servizi previsti nella presente legge.

Art. 13

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle strutture e sui servizi della presente legge, nonché sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate o per le quali è avvenuta la comunicazione di inizio attività, è esercitata dal soggetto giuridico competente, previsto nell'articolo 3, comma 1, che si avvale, per gli aspetti di natura sanitaria in materia di sicurezza, igiene e sanità, dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

2. Le aziende sanitarie locali svolgono, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto.

3. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitata dalle unità di valutazione multiprofessionali e multidisciplinari, istituite in ogni ambito territoriale sociale, ai sensi della normativa vigente.

4. L'attività di vigilanza si esercita mediante almeno un'ispezione annuale, senza preavviso, con lo scopo di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture, il benessere degli utenti e l'effettiva attuazione dei piani personalizzati di assistenza.

5. Il soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, invia annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Regione si riserva di effettuare sopralluoghi ogni volta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Qualora siano riscontrate irregolarità, il soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, diffida il soggetto autorizzato delle strutture previste negli articoli 4, 5 e 7 o il soggetto che eroga i servizi previsti negli articoli 8, 9, 10 e 11 a provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria che per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento sanzionatorio perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato.

2. Nelle ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00.

3. Nelle ipotesi di esercizio di attività e apertura delle strutture previste nella presente legge, in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00 e la chiusura dell'attività.

4. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività delle strutture o di prestazione dei servizi per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al soggetto giuridico competente, previsto nell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 2.500,00 e un massimo di euro 10.000,00.

5. La chiusura dell'attività nelle ipotesi previste nei commi 1, 2 e 3, viene disposta dal soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali adeguate alla loro condizione, nel rispetto del piano personalizzato di assistenza.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 12, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, concernenti il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziare nell'ambito dell'apposita voce di spesa istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, concernenti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede a valere sulle risorse già impegnate con determinazione dirigenziale 3 novembre 2025, n. G14477, per complessivi euro 2.499.355,05, sul triennio 2025-2027, e destinate alle medesime finalità, nell'ambito delle voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente per complessivi euro 1.869.355,05 e in conto capitale per complessivi euro 630.000,00, iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", concernenti il fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027). Per le annualità successive al 2027, fermo restando le risorse derivanti dalle assegnazioni statali previste nell'ambito del fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, alla copertura degli oneri predetti possono concorrere ulteriori risorse autorizzate ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, sono abrogati:

- a) la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali) e successive modifiche.
- b) gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 bis e 59 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste nell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture e dei servizi in attuazione della l.r. 41/2003 e dell'articolo 32 della l.r. 11/2016.

2. Per le richieste di autorizzazione o di accreditamento relative ai servizi previsti negli articoli 8, 9, 10 e 11 non ancora concluse al momento della pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste nell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento stabiliti in attuazione della l.r. 41/2003 e dell'articolo 32 della l.r. 11/2016.

4. Restano salve, inoltre, le iscrizioni effettuate sul sistema informativo in data anteriore alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista nell'articolo 12, comma 2.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, che si compone di 18 articoli, si inserisce nel percorso di riordino e modernizzazione del sistema regionale degli interventi socioassistenziali, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale, dei mutamenti demografici, dell'emergere di nuove fragilità sociali e della necessità di rafforzare l'integrazione socio-sanitaria e la presa in carico personalizzata. Essa risponde anche all'esigenza di superare la frammentarietà regolativa accumulata nel tempo, razionalizzando le disposizioni regionali previgenti (l.r. 41/2003 e parti della l.r. 11/2016).

I principi cardine della riforma si possono così sintetizzare:

- a) centralità della persona, intesa come valore guida delle politiche sociali regionali;
- b) garanzia di livelli omogenei di qualità e accesso ai servizi su tutto il territorio;
- c) integrazione delle prese in carico e coordinamento tra servizi sociali e sanitari;
- d) rafforzamento del sistema integrato degli interventi e degli standard di funzionamento delle strutture.

La proposta di legge mira a garantire coerenza, trasparenza amministrativa e qualità delle prestazioni, assicurando parità di trattamento tra soggetti pubblici e privati accreditati.

La proposta introduce una disciplina organica delle strutture e dei servizi socioassistenziali, definendo:

- 1) i requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento;
- 2) le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali;
- 3) programmi innovativi (semiautonomia, cohousing, condomini solidali);
- 4) servizi a bassa soglia (mense, accoglienza notturna, centri diurni);
- 5) servizi specialistici (reinserimento post-comatosi, pronto intervento assistenziale).

L'impianto normativo valorizza la flessibilità organizzativa e l'innovazione sociale, con l'obiettivo di adeguare l'offerta regionale ai bisogni emergenti, quali la solitudine involontaria, l'invecchiamento attivo, le vulnerabilità giovanili e i nuovi profili della povertà estrema.

Al contempo, la riforma razionalizza e semplifica i procedimenti di autorizzazione e accreditamento, definendo le competenze degli ambiti territoriali sociali ai fini autorizzativi, nel rispetto dei criteri uniformi fissati dalla Giunta regionale.

In particolare, la proposta in esame introduce un elemento di forte semplificazione amministrativa prevedendo che per talune strutture e servizi cosiddetti a "bassa soglia", i gestori possano dare inizio all'attività socioassistenziale con una procedura semplificata attraverso una semplice comunicazione agli enti locali competenti. La proposta introduce, inoltre, un sistema informativo unico che raccoglie dati su strutture, servizi e liste d'attesa.

La disciplina della vigilanza rafforza la tutela degli utenti, prevedendo ispezioni annuali obbligatorie senza preavviso e l'integrazione tra attività di vigilanza attribuita alle aziende sanitarie locali e quelle di competenza degli enti locali.

Il quadro sanzionatorio introduce livelli di responsabilità commisurati alla gravità delle irregolarità, con l'obiettivo di assicurare legalità, trasparenza e tutela dei soggetti fragili.

Come già accennato, particolare rilievo assume l'introduzione di strutture multiutenza e polifunzionali, programmi per la semiautonomia e il cohousing nonché servizi dedicati alla reintegrazione dei pazienti post-comatosi attraverso l'implementazione di appositi servizi a cura delle aziende di servizi alla persona.

Tali strumenti rispondono a un approccio moderno e personalizzato ai percorsi di sostegno, promuovendo inclusione, autonomia e qualità della vita e creando nuove sinergie con il terzo settore e le realtà locali.

La proposta ottimizza il ruolo degli ambiti territoriali sociali, delle ASL e della Regione in un'ottica di governance multilivello. La Regione esercita funzioni di indirizzo, accreditamento, monitoraggio e coordinamento, garantendo uniformità

territoriale e promuovendo l'integrazione socio-sanitaria, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi. Particolare rilievo assume, in tale contesto, la competenza della Regione in materia di accreditamento di strutture e servizi di interesse regionale che in considerazione della loro struttura organizzativa e funzionale sono soggette ad accreditamento da parte della Regione.

Gli articoli finali assicurano il passaggio dal precedente sistema normativo al nuovo quadro regolativo, garantendo continuità delle autorizzazioni e degli accreditamenti vigenti con il mantenimento delle iscrizioni negli elenchi esistenti fino ai nuovi provvedimenti applicativi.

Per quanto concerne il dettaglio dell'articolato si evidenzia che l'articolo 1 definisce gli obiettivi generali della legge: centralità della persona, presa in carico integrata, uniformità dei servizi sociali sul territorio regionale; l'articolo 2 attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire requisiti, criteri e modalità per autorizzazione e accreditamento delle varie tipologie di strutture e servizi, incluse nuove forme sperimentali e polifunzionali; l'articolo 3 disciplina le procedure e le competenze per autorizzare e accreditare le strutture e i servizi, stabilendo quando serve un provvedimento di autorizzazione e quando è sufficiente la comunicazione di avvio dell'attività; l'articolo 4 definisce le tipologie di strutture residenziali (familiari, comunitarie, alberghiere), le categorie di utenti accolti e le modalità di presa in carico, anche con integrazione sanitaria; l'articolo 5 disciplina le strutture diurne che offrono ospitalità non continuativa, specificandone funzioni, requisiti e capacità ricettiva; l'articolo 6 introduce programmi abitativi e di supporto per soggetti fragili con un certo livello di autonomia, includendo anche modelli innovativi come condomini solidali e cohousing; l'articolo 7 istituisce un servizio regionale dedicato al supporto delle persone post-comatose e dei caregiver nella fase di transizione dalla struttura sanitaria alla vita familiare e sociale; l'articolo 8 disciplina i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna rivolti a persone in grave disagio, definendo finalità, funzioni, requisiti e modalità di accesso; l'articolo 9 prevede strutture per il sostegno, la socializzazione e l'aggregazione, definite centri

diurni, specificandone i requisiti strutturali e le modalità per l'avvio dell'attività; l'articolo 10 prevede servizi organizzati di vacanza e sollievo per persone con fragilità e per i loro familiari, definendo i requisiti e le tipologie di strutture utilizzabili; l'articolo 11 definisce i servizi per affrontare emergenze sociali in tempi rapidi, collegati con il numero unico europeo per le emergenze; l'articolo 12 istituisce gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi, stabilendo la tipologia dei dati, le modalità di iscrizione e gli obblighi informativi. L'iscrizione negli elenchi da parte dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi è condizione necessaria per convenzionarsi con la P.A.; l'articolo 13 disciplina i controlli sulle strutture e sui servizi, prevedendo ispezioni annuali senza preavviso e relazioni periodiche agli organi regionali; l'articolo 14 stabilisce le sanzioni per irregolarità o esercizio abusivo dell'attività, fino alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura della struttura; l'articolo 15 reca la disposizione finanziaria; l'articolo 16 abroga la l.r. 41/2003 e alcune disposizioni della l.r. 11/2016; l'articolo 17 assicura continuità amministrativa fino all'adozione degli atti attuativi della Giunta e conferma la validità delle iscrizioni esistenti negli attuali registri; l'articolo 18, infine, dispone che la legge entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Assessore

Massimiliano Maselli

PL concernente: *“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”* e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai fini redazionali si è tenuto conto della relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari a cura della struttura regionale proponente (nota prot. n. 1230396 del 15 dicembre 2025).

➤ Informazioni generali

La proposta di legge in oggetto dispone il riordino delle strutture e dei servizi socioassistenziali della Regione e, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, riconosce la centralità della persona all'interno del sistema integrato degli interventi socioassistenziali, al fine di favorire la presa in carico integrata e garantire adeguati e omogenei livelli di erogazione dei servizi sociali in tutto il territorio regionale.

Pertanto, con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono individuati e definiti i requisiti, i criteri e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale (disciplinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della PL), i requisiti dei servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, del centro diurno, dei servizi per la vacanza e del servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale (disciplinati ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 della PL), nonché le nuove tipologie di strutture multiutenza e/o polifunzionali e/o servizi socioassistenziali anche a carattere sperimentale, a valenza sovra distrettuale e di interesse regionale soggette ad accreditamento regionale.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7 (Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso) della PL è stabilito che la Regione, per la gestione del servizio, possa avvalersi delle aziende di servizi alla persona (Asp) di cui alla l.r. n. 2/2019. Inoltre, all'articolo 12 della PL, al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 49 della l.r. 11/2016¹, si prevede

¹ Ai sensi dell'articolo 49 della l.r. n. 11/2016: *“1. Il sistema informativo dei servizi sociali della Regione (SISS) istituito ai sensi dell'articolo 21 della l. 328/2000, organizza, anche in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, i flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, dalle province e dagli altri soggetti del sistema integrato, al fine di: a) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali; b) fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli interventi del sistema integrato nonché sui soggetti erogatori, anche attraverso la realizzazione di un portale open data in cui pubblicare i dati relativi ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento di attività nonché gli elenchi regionali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli di intesa con gli enti previdenziali e le organizzazioni del terzo settore. 3. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del SISS. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) la realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse umane e finanziarie nonché alla loro destinazione per aree d'intervento di attività; b) la tipologia dei dati da acquisire; c) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati; c bis) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali; d) le risorse per le attività del SISS; e) le modalità di fornitura delle informazioni sui servizi agli utenti. 5. Il SISS, su richiesta dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 63, effettua altresì studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono determinare situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, al fine di individuare e definire più efficaci modalità di prevenzione e d'intervento. 6. L'assolvimento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'obbligo di fornire le informazioni richieste sulle prestazioni, sugli interventi e sui servizi del sistema integrati, è condizione per l'accesso alle risorse regionali. 7. I soggetti gestori di strutture ed erogatori di servizi hanno l'obbligo di fornire periodicamente ai comuni le informazioni richieste affinché confluiscono nel sistema informativo. 8. Il SISS si integra con i sistemi*

PL concernente: *“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

l’istituzione degli Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, sulla base dei criteri e modalità definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, costituendo un passaggio fondamentale per la trasparenza, il coordinamento e l’omogeneità territoriale del sistema socio assistenziale.

L’articolo 15 detta le disposizioni finanziarie, tenuto conto che la PL è per lo più a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ad eccezione degli articoli 7 e 12 poc’anzi citati.

In virtù di quanto previsto con la nuova disciplina, la PL la legge regionale 12 dicembre 2003, n 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali) e gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 bis e 59 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Le disposizioni di cui alla PL in oggetto sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ad eccezione degli articoli 7 e 12 dai quali derivano oneri di parte corrente e in conto capitale alla cui copertura si provvede secondo quanto successivamente indicato.

Come evidenziato successivamente, le disposizioni ex artt. 7 e 12 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi gravano sulle risorse già destinate alle finalità di cui agli articoli predetti, iscritte nel bilancio regionale (art. 7) e a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione da parte dello Stato (art. 12).

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le disposizioni di cui alla PL in oggetto sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ad eccezione degli articoli 7 e 12.

Con riferimento all’articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, la quantificazione dell’onere, pari a 400 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, tiene conto del contratto di servizio tra la Regione Lazio e la ASP Istituto Romano San Michele per l’avvio e la gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso – in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 della l.r. n. 2/2019 – della durata di un triennio con vigenza per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004, integrata dalla deliberazione n. 182/2016, il servizio oggetto del Contratto persegue i seguenti obiettivi:

- a) ospitalità residenziale e semiresidenziale, rieducazione ed assistenza psicologica all’utente post-comatoso e alla sua famiglia;
- b) realizzazione di programmi mirati di riqualificazione lavorativa e risocializzazione dei soggetti post-comatosi;
- c) riqualificazione e reinserimento scolastico/lavorativo attraverso attività formative e laboratoriali.

informativi operanti nel settore sociale, attivati nel territorio e da soggetti pubblici, privati e del terzo settore compresi l’Osservatorio del volontariato, dell’associazionismo e l’Osservatorio permanente sulle famiglie.”.

PL concernente: *“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Il servizio è rivolto a soggetti che sono usciti da uno stato di coma prolungato pregresso e che non necessitano più di ricovero in strutture sanitarie, prevedendo l'accoglienza di n. 8 utenti in regime residenziale, con diritto di accesso anche alle attività laboratoriali erogate presso il servizio semiresidenziale, e di n. 12 utenti in regime semiresidenziale individuati tra coloro che, terminato il periodo di riabilitazione presso la struttura sanitaria di riferimento necessitano di completare il percorso di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo².

Con riferimento all'articolo 12, al fine di concorrere alla realizzazione del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 49 della l.r. 11/2016, si prevede l'istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. La quantificazione dell'onere, pari a complessivi euro 2.499.355,05 a valere sul triennio 2025-2027, tiene conto di quanto già previsto nell'ambito dell'affidamento in house providing, a LazioCrea S.p.A. delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al POA 2025 (DGR n. 1095/2024), Progetto 10.12. SIATESS sociale "Evoluzione del sistema dei servizi sociali regionali".

Nello specifico, lo Studio di fattibilità ha evidenziato costi complessivi per euro 1.869.355,05, a valere sul triennio 2025-2027, per il servizio di assistenza, gestione e manutenzione, per le applicazioni (MAC), per il supporto tecnico specialistico, per l'adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento (spesa di parte corrente) e costi complessivi per euro 630.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, per lo sviluppo software e la manutenzione evolutiva (MEV).

La realizzazione del sistema si colloca all'interno del Sistema Informativo Sociale Regionale, istituito dalla DGR 527/2021, che già costituisce la piattaforma di raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi ai servizi sociali e alle strutture sul territorio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Con riferimento all'articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, come indicato all'interno delle disposizioni finanziarie (art. 15, c. 2), si provvede a valere sulle risorse già stanziare nell'ambito dell'apposita voce di spesa istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. n. 17/2015 e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (cap. U0000H41753), pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Va evidenziato, al riguardo che, relativamente alle annualità 2025 e 2026, le somme risultano già impegnate con la DD n. G17987/2024, per le finalità precedentemente evidenziate.

Con riferimento all'articolo 12, concernente l'istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, come indicato all'interno delle disposizioni finanziarie (art. 15, c. 3), si provvede a valere sulle risorse già impegnate con DD n. G14477/2025, per complessivi euro 2.499.355,05, sul triennio 2025-2027, e destinate alle medesime finalità, nell'ambito delle voci di spesa, di parte corrente e in conto capitale, iscritte nel programma 07 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli U0000H41219 e U0000H42112), concernenti il fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 736, della legge n. 207/2024.

² Al riguardo si veda la DD n. G17987 del 26/12/2024.

PL concernente: “Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

CAPITOLO	Descrizione attività	2025	2026	2027	TOTALE
U0000H41219	Assistenza, gestione e manutenzione, applicazioni (MAC), Supporto Tecnico Specialistico, Adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento	854.742,96€	539.802,81€	474.809,28€	1.869.355,05€
U0000H42112	Sviluppo software e Manutenzione evolutiva (MEV)	130.000,00€	230.000,00€	270.000,00€	630.000,00€
TOTALE		984.742,96€	769.802,81€	744.809,28€	2.499.355,05€

In entrambi i casi, dunque, le disposizioni previste non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi gravano sulle risorse già destinate alle finalità di cui agli articoli predetti, iscritte nel bilancio regionale (art. 7) e a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione da parte dello Stato (art. 12).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 12 dalle quali derivano oneri non a carattere aggiuntivo, come di seguito rappresentato.

Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.384.742,96	€ 1.169.802,81	€ 1.144.809,28	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.254.742,96</i>	<i>€ 939.802,81</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 130.000,00</i>	<i>€ 230.000,00</i>	<i>€ 270.000,00</i>	<i>€ 630.000,00</i>

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.384.742,96	€ 1.169.802,81	€ 1.144.809,28	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.254.742,96</i>	<i>€ 939.802,81</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 854.742,96	€ 539.802,81	€ 474.809,28	€ 1.869.355,05

PL concernente: *“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	€ 130.000,00	€ 230.000,00	€ 270.000,00	€ 630.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 130.000,00	€ 230.000,00	€ 270.000,00	€ 630.000,00
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale *“Ragioneria generale”*

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)